



## **ALLEGATO 7**

Pianificazione di Bilancio Idrico

### **Prima stesura parziale dell'Elenco delle acque da considerare riserve strategiche, ai sensi della L.R. 5/2006**

Decreto Direzione ARI n. 48/2022

A cura di:

P.O. Bocchino Francesco  
Laura Lupini  
Stefano Leti  
Antonio Mari

Novembre 2022

---

Sede centrale: via Palestro, 19 – 60122 Ancona - Tel. 071.8067338

Sede territoriale di Pesaro: Viale della Vittoria, 117 – Pesaro – tel. 0721.639173

e-mail: [direzione.ambiente@regione.marche.it](mailto:direzione.ambiente@regione.marche.it) - PEC: [regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it](mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it)



Il Decreto della Direzione ARI n. 48/2022 prevede tra gli obiettivi di struttura assegnati individualmente (allegato n. 3, riga n. 37) la prima stesura parziale dell'elenco delle acque da considerare riserve strategiche ai sensi della L.R. 5/2006, art. 1, comma 2.

Nella risposta all'interrogazione n. 367 del 27 gennaio 2022, a iniziativa delle Consiglieri Ruggeri e Lupini "Determinazione dell'elenco delle acque da considerare strategiche", era stato indicato che un primo elenco delle acque da considerare riserve strategiche poteva essere definito entro la fine del 2022.

Inoltre, nella risposta si evidenziava che le definizioni presenti nella legge L.R. 5/2006 su tale aspetto non sono tecnicamente rigorose e non sono indicati criteri per la loro individuazione; inoltre, attualmente le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici, anche profonde secondo la definizione indicata all'art. 62 delle norme del PTA, sono già utilizzate per vari prelievi idropotabili nel territorio regionale e alcuni di questi sono particolarmente importanti. Per tali motivi nella risposta si riteneva adeguato definire l'elenco valutando l'entità del volume prelevabile e/o altre specifiche tecniche oltre il quale le acque sono utilizzabili solo con dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (ora art. 24 e 25 del D.Lgs. 1/2018 – per emergenze previste all'art. 7, comma 1, lett. b) e c); al di sotto di tali specifiche il loro utilizzo per uso idropotabile sarà regolato secondo le procedure ordinarie rispettando le procedure amministrative e di tutela ambientale vigenti.

Per definire l'elenco delle acque da considerare riserve strategiche sono state analizzate le indicazioni contenute nella legge e della loro possibile definizione.

A tal fine è stato effettuato anche un confronto con concetti simili contenuti nelle normative sulle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e con quanto indicato nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Marche adottato nel 2014 (Tabella 1).

In tali documenti si parla di zone di riserva o acque da riservare, intendendo con tale termine quelle garantite per la destinazione idropotabile rispetto ad altri usi e delle quali si vuole tutelare la loro qualità e quantità a tal fine.



Invece, nella L.R. 5/2006 si usa il termine riserve strategiche ma si introduce anche il termine acque profonde e il richiamo alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale per il loro utilizzo.

Il concetto di "riserve strategiche", contenuto nella L.R. 5/2006, non è definito nella stessa legge né si trova una definizione nella normativa del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche.

Nella Tabella 2 è riportata un'analisi del testo dell'art. 1 della L.R. 5/2006, con l'indicazione, vicino alle differenti parti del testo, delle definizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque o in altre normative regionali o nazionale e di alcune considerazioni sui termini contenuti.

Dalle indicazioni riportate nella tabella si nota come alcune definizioni non siano contenute nella legge: il concetto di strategico non è definito e non è specificato in maniera esplicita per quali finalità vadano individuate in apposito elenco. E non si comprende come si possano individuare le acque in un elenco senza effettuare una delimitazione degli acquiferi/complessi idrogeologici ai quali ci si riferisce.

Dal confronto con le altre normative sopra citate (vedasi Tabella 1) per "riserve strategiche" si potrebbero intendere quelle relative alla definizione di "Zone di Riserva" di cui alle Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni *"Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"* (2002), dove per ZONA di RISERVA si intende *la zona interessata da risorse idriche pregiate, che può essere delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.*

Tali zone di riserva andrebbero individuate all'interno dei sistemi appenninici regionali.

Non è del tutto esplicito se con "riserve strategiche" ci si voglia rivolgere ad un ulteriore sottoinsieme dato dalle "acque sotterranee profonde" definite nell'art. 62 delle norme del PTA ovvero alle "riserve permanenti" di Civita (2005).



In merito al concetto di rinnovabilità del prelievo e alla definizione di “acqua sotterranea profonda” va evidenziato che la rinnovabilità non è dovuta solo al prelievo al di sotto della quota minima di emergenza, ovvero al solo fatto di prelevare le riserve permanenti, ma anche all’entità del prelievo (volume e/o portata prelevata). Un prelievo effettuato a quota inferiore a quella di emergenza ma tale da non deprimere la piezometrica sotto tale quota non intaccherebbe le riserve permanenti ma le riserve regolatrici.

La definizione contenuta nelle norme del PTA potrebbe dare adito a differenti conclusioni a seconda che si dia predominanza:

- 1) al solo criterio geometrico (quote inferiori alla piezometrica minima);
- 2) al fatto che il prelievo sia di entità tale da intaccare le riserve non rinnovabili.

Se ci riferisce al criterio geometrico 1), le acque prelevate ad esempio dal pozzo Burano, indipendentemente dall’entità, potrebbero essere considerate “profonde”, se si dà predominanza al criterio 2) solo l’aliquota di prelievo in eccesso rispetto a una certa quantità potrebbe essere considerata come profonda.

Ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1 della L.R. n. 5/2006, l’utilizzo delle riserve idriche permanenti contenute nei sistemi appenninici è consentito solo nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, oppure per soddisfare esigenze idropotabili **nelle more della redazione dell’elenco delle acque da considerare riserve strategiche** (sulla base di indagini, studi, ecc., che l’acqua sia da considerare una risorsa rinnovabile, siano garantiti gli obiettivi di qualità nei corpi idrici superficiali e sotterranei e sia escluso il danno ambientale).

Nel caso in cui sia stato redatto l’elenco delle acque da considerare riserve strategiche l’opzione di cui al comma b) dell’art. 1, comma 2 della L.R. n. 5/2006, tuttavia, sembrerebbe non valere più, almeno per le acque inserite nell’elenco: cioè, per quelle acque individuate nell’elenco **non è possibile un prelievo in condizioni ordinarie ma solo un prelievo subordinato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.**



In ogni caso probabilmente il legislatore con la modifica della L.R. n. 5/2006 non aveva ben presente le definizioni contenute nelle norme del PTA. Infatti, con le indicazioni contenute nella legge non è ben definito cosa si volesse tutelare. Se tutelare alcuni ambiti acquiferi per destinarli all'uso esclusivo idropotabile (zone di riserva) oppure limitare anche l'uso idropotabile delle "acque sotterranee profonde" (ma che potrebbero essere anche rinnovabili se ci si limita alla sola considerazione della quota del prelievo), oppure entrambe le suddette indicazioni.

In generale, è consigliato introdurre una modifica all'art. 1, comma 2 della L.R. n. 5/2006, al fine di definire meglio i concetti presenti e i criteri idrogeologici con i quali sia possibile individuare incontrovertibilmente le risorse idriche "strategiche" (Zone di Riserva) utilizzabili a fini idropotabili anche in condizioni ordinarie e quelle utilizzabili solo in condizioni straordinarie.

Tenendo conto delle suddette difficoltà è stata effettuata una prima stesura parziale dell'elenco delle acque da considerare "Riserve Strategiche". Considerando quanto indicato all'art. 62 delle norme del PTA ci si è rivolti in primo luogo agli ambiti (areali relativi a specifici acquiferi/complessi idrogeologici) più importanti per l'approvvigionamento idropotabile, ovvero quelli ricadenti nei corpi idrici sotterranei calcarei e relativi ai complessi idrogeologici della Maiolica e del Calcare Massiccio-Corniola (quest'ultimo detto anche complesso "basale"); questi complessi idrogeologici contengono acquiferi che più facilmente sono riconducibili a quanto indicato nell'art. 62 delle norme del PTA per la definizione acque sotterranee profonde.

Dallo schema idrogeologico della Regione Marche, alla scala 1:100.000, sono stati evidenziati, all'interno dei corpi idrici sotterranei calcarei (individuati ai fini della Direttiva Quadro Acque), gli ambiti di affioramento dei complessi idrogeologici della Maiolica e del Calcare Massiccio-Corniola.

I due complessi idrogeologici sopra indicati sono stati confrontati con i limiti dei bacini idrografici principali della Regione e con i corpi idrici sotterranei calcarei UB\_CALCARI.



Successivamente, utilizzando le informazioni bibliografiche disponibili, per ogni complesso idrogeologico (Acquifero Basale e Maiolica) di ciascun corpo idrico sotterraneo calcareo (UB\_CALCARI) all'interno dei principali bacini, sono state individuate le quote di emergenza delle sorgenti (puntuali o lineari), intendendole come quota minima di emergenza da una data porzione di complesso idrogeologico. Per alcune porzioni dei complessi idrogeologici, dove non erano disponibili informazioni bibliografiche su sorgenti lineari e puntuali la quota minima è stata valutata sulla base della delimitazione del complesso idrogeologico nello schema idrogeologico e sulla cartografia di base alla scala 1:10.000; tale quota va controllata con il DTM e con la cartografia CARG, per ottenere una maggior precisione (nella tabella in Appendice A tali quote sono contraddistinte da un asterisco).

Il risultato di tale prima elaborazione parziale è l'elenco dell'Appendice A. Nell'elenco il complesso idrogeologico Calcare Massiccio+Corniola è denominato "Complesso basale.

Nell'Appendice A è riportata anche la fonte bibliografica, ove disponibile, utilizzata per individuare la quota minima di emergenza.

In questa prima individuazione dell'elenco praticamente gli spartiacque sotterranei sono stati fatti coincidere con gli spartiacque superficiali, almeno rispetto ai bacini idrografici principali. In realtà la situazione è più complessa e una migliore individuazione potrà essere fatta considerando, sulla base dei dati esistenti, gli schemi di circolazione idrica nei corpi idrici sotterranei.

E' in corso di completamento anche l'ubicazione vettoriale delle quote di emergenza elencate in tabella, ai fini della successiva rappresentazione grafica delle porzioni dei complessi idrogeologici relativi ad ogni quota di emergenza indicata in tabella che permetterà un ulteriore controllo sull'elenco redatto.

Inoltre, in questa prima individuazione non è stata valutata l'aliquota (volume / portata) di acqua che può essere considerata "rinnovabile" nelle suddette porzioni dei complessi idrogeologici. Tale valutazione potrà essere effettuata a seguito di quella sopra indicata e dell'ulteriore avanzamento delle attività sul bilancio idrico.



Pertanto, si evidenzia, considerando quanto esposto all’inizio del documento sulle indicazioni contenute nell’art. 1 della L.R. 5/2006, che l’eventuale approvazione dell’elenco in Appendice A (previo controllo delle quote indicate con asterisco) potrebbe determinare l’impossibilità di prelievo in condizioni ordinarie per uso idropotabile per le nuove captazioni (intendendo quelle ancora senza concessione) realizzate con pozzi estesi al di sotto delle quote minime di emergenza indicate in tabella, salvo dichiarazione di stato di emergenza nazionale. Tali prelievi sarebbero da considerare come prelievi di acque profonde e per come detto sopra, se non si inseriscono informazioni sull’aliquota di acqua considerabile come rinnovabile, la condizione di non rinnovabilità rimane legata alla sola quota di emergenza delle sorgenti puntuali o lineari. E, ovviamente, limiterebbe nuovi prelievi non idropotabili.

In tal caso, ad esempio, anche il prelievo straordinario dal pozzo Cagli 1 (pozzo Burano) per eventuali condizioni siccitose nel periodo estivo, oltre quanto già effettuato in continuo (il prelievo attuale di circa 30 l/s per gli acquedotti di Cagli e Acqualagna), risulterebbe non attivabile se non è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per carenza idrica (ex art. 5, comma 1, legge 225/1992; ora art. 24, comma 1, del D.Lgs. 1/2018). Questo indipendentemente dall’entità del prelievo straordinario effettuato dal pozzo, ovvero se questo sia effettivamente sostenibile (rinnovabile) o meno (si intaccano le riserve permanenti).

Come anticipato una modifica dell’art. 1 della L.R. 5/2006 è consigliata al fine evitare i dubbi rappresentati su alcuni termini utilizzati nella legge.

Tale modifica potrebbe avere come finalità il chiarimento dei seguenti aspetti:

- l’individuazione (zona di riserva) e tutela dei complessi idrogeologici con acque più pregiate e con maggiori quantità di acqua, da riservare ad esclusivo uso idropotabile;
- sono possibili captazioni idropotabili temporanee in caso di siccità/severità idrica significativa, purché siano attivati specifici monitoraggi al fine di verificare il prelievo delle rinnovabili e non si creino danni ambientali;



- sono possibili i prelievi idropotabili temporanei straordinari, anche non rinnovabili, solo in caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale per carenza idrica;
- sono concedibili nuove captazioni idropotabili ordinarie se interessano solo le risorse idriche rinnovabili, sia garantito l'obiettivo di qualità e quantità da mantenere o raggiungere nei corpi idrici sotterranei e superficiali e se l'utilizzo è inserito nel piano degli interventi AATO e in altri piani e programmi di settore.



**Tabella 1. Comparazione tra le definizioni di riserve strategiche contenute all'art. 1, comma 2), della L.R. 5/2006 e le definizioni di acque riservate / da riservare contenute in altri Piani / normativi**


NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DEFINIZIONE	UTILIZZO
L.R. Marche n. 5/2006	Art. 1, comma 2): Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici regionali sono da considerarsi una risorsa ed una riserva da tutelare. La Regione individua in apposito elenco le acque da considerare <b>riserve strategiche</b> . L'utilizzo di ulteriori acque sotterranee profonde dai suddetti sistemi appenninici è consentito: a) per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile, quando questa viene dichiarata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; b) per soddisfare esigenze idropotabili, nelle more della redazione dell'elenco delle acque da considerare riserve strategiche, sulla base di specifiche indagini e studi finalizzati ad accertare che l'acqua da prelevare sia una risorsa rinnovabile, sia garantito l'obiettivo di qualità e quantità da mantenere o raggiungere nei corpi idrici sotterranei e superficiali e che sia escluso il danno ambientale.	per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale
Linee Guida Conferenza Stato-Regioni (2002) <i>"Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"</i>	<b>Zona di riserva:</b> zona interessata da risorse idriche pregiate, che può essere delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.	Possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.
Regolamento della Regione Umbria - Norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (2019)	Art. 7, comma 3: La <b>zona di riserva</b> è l'area interessata da risorse idriche pregiate. Tale zona è delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.	Possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.



Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della regione Marche. Adottato nel 2014	NTA - Articolo 2, comma 2 lettera a): l'individuazione delle fonti di approvvigionamento da <b>"riservare" per l'uso idropotabile</b> , con proiezione all'anno 2050, come <b>risorsa strategica</b> della Regione per soddisfare le esigenze della collettività. Le acque riservate sono costituite dalle derivazioni esistenti e selezionate nelle tabelle del Capitolo 6 e da quelle da attivare e/o da potenziare individuate sulla base dei dati e degli studi esistenti.	Acque riservate all'approvvigionamento idropotabile per soddisfare le esigenze stimate per il periodo 2025-2050.
--	---	--



Tabella 2. Analisi e considerazioni sul testo dell'art. 1, comma 2, della L.R. 5/2006 e dei termini contenuti nel testo

Testo della L.R. n. 5/2006, art. 1, comma 2)	DEFINIZIONI	CONSIDERAZIONI
<p><i>Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici regionali sono da considerarsi una risorsa ed una riserva da tutelare.</i></p>	<p>art. 62 delle norme del PTA – Elaborato D – DACR 145 del 26/01/2010:</p> <p><i><u>Sistemi appenninici</u>: le strutture idrogeologiche della catena appenninica umbro-marchigiana a pieghe e faglie, generatesi per effetto della compressione tettonica durante il Miocene superiore-Pliocene; corrispondono per lo più a strutture anticlinali che possono raggiungere in affioramento dimensioni dell'ordine di qualche centinaio di km<sup>2</sup> e comprendono: a1) gli affioramenti prevalentemente calcarei: della Dorsale Umbro-Marchigiana ...., delle dorsali minori della depressione intrappenninica di Acqualagna-Visso ...., della Dorsale Marchigiana ....; a2) gli affioramenti delle strutture anticlinali più esterne della catena appenninica: .....; a3) gli affioramenti fliscioidi della Formazione Marnoso-Arenacea.</i></p> <p><i><u>Acque sotterranee</u>: gli accumuli d'acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente... omissis ...</i></p>	<p>Per la definizione delle acque sotterranee profonde, si faccia riferimento anche alle definizioni e alla Fig. 2-B.3.3.2 riportate a pagina 382 della Sezione B del PTA, estratte da "Idrogeologia applicata e ambientale (Civita, 2005). Nel seguito si riporta un estratto.</p>  <p>Le <b>riserve regolatrici (rinnovabili)</b> appaiono contenute in un pannello della roccia acquifera il cui spessore è funzione della geometria della struttura idrogeologica, del volume infiltratosi nell'anno idrogeologico e di quello residuo del periodo precedente. Tale pannello è, dunque, compreso tra il livello piezometrico massimo (<math>h_{max}</math>) e quello minimo (<math>h_{min}</math>), quest'ultimo coincidente con la quota della sorgente di portata</p>



Testo della L.R. n. 5/2006, art. 1, comma 2)	DEFINIZIONI	CONSIDERAZIONI
		<p>Q: quando la piezometrica s'abbassa sino a quella quota, il gradiente idraulico s'annulla e la sorgente cessa di dare una portata. Il volume d'acqua sotterranea contenuto nel predetto pannello si rinnova anno dopo anno e per tale motivo le riserve regolatrici si definiscono "rinnovabili".</p> <p>L'acqua sotterranea, invece, contenuta nella struttura al di sotto della quota (hmin) di sfioro sorgivo costituisce le riserve idrogeologiche o <b>permanenti</b>, cioè il volume d'acqua gravifica contenuta nel sottosuolo non rinnovabile nel singolo anno idrogeologico ma in tempi anche di molto superiori. Queste riserve non devono essere intaccate se non per una modesta quantità, al fine di regolarizzare la portata sorgiva aumentando leggermente lo spessore utile <math>\Delta h</math>, allo scopo di operare un sovrasfruttamento controllato per un periodo limitato di tempo (ad esempio, per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile - vd. art. 1, comma 2 della L.R. n. 5/06).</p> <p>In aggiunta a quanto riportato nella sezione B del PTA si evidenzia che in Celico P. (2004) – Liguori Editore, le "riserve regolatrici" si possono distinguere in:</p> <p>Risorse dinamiche: volume di acqua gravifica tra il livello piezometrico riferito alla fine del periodo di esaurimento e il livello al tempo t dall'inizio dello stesso periodo di esaurimento</p> <p>Riserve regolatrici s.s. : volume di acqua gravifica immagazzinato tra il livello piezometrico minimo di sfioro delle sorgenti ed il livello piezometrico misurato alla fine del periodo di esaurimento della falda o delle sorgenti (riferito all'anno medio).</p> <p>Le risorse dinamiche e le riserve regolatrici costituiscono l'immagazzinamento dinamico (volume idrico che determina le variazioni pluriennali di portata delle falde e delle sorgenti nel</p>



Testo della L.R. n. 5/2006, art. 1, comma 2)	DEFINIZIONI	CONSIDERAZIONI
		periodo di esaurimento)
<i>La Regione individua in apposito elenco le acque da considerare <u>riserve strategiche</u></i>		Si introduce il concetto di acque da considerare riserve strategiche ma non vi è una definizione. Non è specificato il concetto di strategico e non è specificato in tale passaggio della norma per quali finalità vadano individuate in apposito elenco (a parte una generica tutela).
<p><i>L'utilizzo di <u>ulteriori acque sotterranee profonde</u> dai suddetti sistemi appenninici è consentito:</i></p> <p><i>a) per fronteggiare <u>situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile</u>, quando questa viene dichiarata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;</i></p> <p><i>b) per soddisfare esigenze idropotabili, nelle more della redazione dell'elenco delle acque da considerare riserve</i></p>	<p>La definizione di acque sotterranee profonde è contenuta all'art. 62 delle norme del PTA – Elaborato D – DACR 145 del 26/01/2010:</p> <p><i><u>Acque sotterranee profonde</u>: gli accumuli d'acqua corrispondenti alle "riserve idriche idrogeologiche o permanenti" che si rinvergono nei settori di acquifero posti a quote inferiori alla piezometrica minima, cioè al di sotto della minima quota di sfioro delle sorgenti; trattasi di acque sotterranee che non possono venire a giorno in modo naturale ma solo artificialmente, per lo più immagazzinate in formazioni carsificate e/o caratterizzate da un'intensa fratturazione (sia a piccola che a grande scala, distribuita in superficie e in profondità), dove l'infiltrazione e la circolazione profonda delle acque risultano estremamente diffuse; la circolazione e la direzione di flusso delle acque sotterranee profonde sono fortemente condizionate dall'assetto strutturale delle strutture idrogeologiche ospitanti e dalle principali</i></p>	<p>Dalla definizione contenuta nel PTA con il termine acque profonde si intendono le riserve permanenti dell'acquifero come definite da Civita, 2005 (e Celico, 2004).</p> <p>Quindi, non rientrano nella definizione di acque sotterranee profonde le risorse idriche sotterranee "rinnovabili" di un'acquifero, ovvero le <b>riserve regolatrici</b> sopra citate (Civita, 2005).</p> <p>Il termine "ulteriori" appare riferito all'utilizzo di ulteriori quantitativi di acqua rispetto a quelli eventualmente già utilizzati dalle acque sotterranee profonde. Tale interpretazione è la più congruente con la discussione effettuata in Consiglio Regionale durante l'approvazione della L.R. 15/2017, secondo la quale sembra che si volesse limitare il prelievo dal pozzo Burano (Cagli 1), da cui è già attivo un prelievo di 30 l/s.</p> <p>Il termine "<b>risorsa rinnovabile</b>" si riferisce almeno alle "risorse dinamiche" di Celico P. (2004) ma più in generale alle "riserve regolatrici" di Civita (2005), anche se la norma non riporta una definizione specifica, né tale definizione è definita nelle norme del PTA. In ogni caso nell'allegato B alle norme del PTA il concetto di rinnovabilità è riferito alle "<b>riserve regolatrici</b>".</p>



Testo della L.R. n. 5/2006, art. 1, comma 2)	DEFINIZIONI	CONSIDERAZIONI
<p>strategiche, sulla base di specifiche indagini e studi finalizzati ad accertare che l'acqua da prelevare sia una <u>risorsa rinnovabile</u>, sia <u>garantito l'obiettivo di qualità e quantità da mantenere o raggiungere nei corpi idrici sotterranei e superficiali</u> e che sia escluso il <u>danno ambientale</u></p>	<p><i>dislocazioni tettoniche; il tempo di rinnovamento ha valori spesso superiori a 10 anni ed il tasso di rinnovamento annuo può essere inferiore al 10%.</i></p> <p>La legge 225/1992 è stata sostituita dal Codice della Protezione Civile (D. Lgs 1/2018). L'art. 5, comma 1 della L. 225/1992 è sostituito dall'art. 24, comma 1 del D. Lgs 1/2018. Ci si riferisce alla deliberazione <u>dello stato di emergenza di natura nazionale</u> (per emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24).</p> <p>Nota successiva all'approvazione della modifica all'art. 1: <i>Ai sensi del comma 2 dall'art. 15, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, gli interventi indicati alla lettera b) del comma 2 di questo articolo, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 15, devono essere inseriti nel programma degli interventi approvato alla data di entrata in vigore della citata l.r. 15/2017 (pubblicata sul B.U. n. 15 del 29/04/2017, entrata in vigore il 30/04/2017) dall'Assemblea d'Ambito di riferimento ed essere coerenti con gli altri piani e programmi previsti in materia dalle norme vigenti</i></p>	<p>Il riferimento al "danno ambientale" appare sovrabbondante rispetto a quanto già indicato sulla necessità di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità e quantità dei corpi idrici, essendo il danno ambientale una condizione ulteriormente negativa.</p>



Testo della L.R. n. 5/2006, art. 1, comma 2)	DEFINIZIONI	CONSIDERAZIONI
	<p>La definizione di "danno ambientale" è contenuta nell'art. 300 del D.Lgs 152/2006:</p> <p><i>1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima;</i></p> <p><i>2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:</i></p> <p><i>a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;</i></p> <p><i>b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:</i></p>	





Testo della L.R. n. 5/2006, art. 1, comma 2)	DEFINIZIONI	CONSIDERAZIONI
	<i>1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; (omissis)</i>	